

Allegato "A" alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 33 del 11/02/2008

**COMUNE DI CERVETERI
PROVINCIA DI ROMA**

**TARIFFE dell'IMPOSTA COMUNALE sulla PUBBLICITÀ e del DIRITTO
sulle PUBBLICHE AFFISSIONI**

Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507

in vigore dal 01.01.2008

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
ZONA CATEGORIA NORMALE

<p>PUBBLICITÀ ORDINARIA (Art 12, comma 1; per 1 mq.)</p> <p>fino a mq 5,5 da mq 5,5 a mq 8,5 oltre mq 8,5</p> <p>- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione: fino a mq. 5,5 da mq 5,5 a mq 8,5 oltre mq 8,5</p>	<p>15,494 23,241 30,988</p> <p>1,549 2,324 3,098</p>
<p>PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA (Art 12, ; per 1 mq.)</p> <p>- Annuale:</p> <p>fino a mq 5,5 da mq 5,5 a mq 8,5 oltre mq 8,5</p> <p>- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:</p> <p>fino a mq 5,5 da mq 5,5 fino a mq 8,5 oltre mq 8,5</p>	<p>30,988 38,735 46,482</p> <p>3,098 3,873 4,648</p>
<p>PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, per 1 Mq) messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante</p> <p>- Annuale</p> <p>- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione</p> <p>Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.</p>	<p>49,579</p> <p>4,957</p>

<p>PUBBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI (art 14; indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione)</p> <p>- Ogni giorno</p> <p>Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.</p>	<p>3,098</p>
<p>PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI (Art. 15 comma 1- per 1 mq)</p> <p>- Per ogni periodo di 15 gg. o frazione</p>	<p>15,494</p>
<p>PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI (Art. 15, comma 2):</p> <p>- Per ogni giorno o frazione</p>	<p>74,369</p>
<p>PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI (Art. 15, comma 3)</p> <p>- Per ogni giorno o frazione</p>	<p>37,184</p>
<p>PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE (Art 15, comma 4)</p> <p>- Per ogni giorno o frazione</p>	<p>3,098</p>

PUBBLICITÀ SONORA (Art 15, comma 5) - Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	9,296
---	-------

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art 13; per 1 Mq annuale) - Interna - Esterna: fino a mq 5,5 da mq 5,5 a mq 8,5 oltre mq 8,5	15,494 15,494 23,241 30,988
--	--

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO (Art 13, comma 3, per anno solare) Autoveicoli con portata superiore a q.li 30 - (Kg 3.000) - senza rimorchio - con rimorchio Autoveicoli con portata inferiore a q.li 30 - (Kg 3.000) - senza rimorchio - con rimorchio Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie: - senza rimorchio - con rimorchio	 74,369 148,739 49,579 99,159 24,789 49,579
---	---

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (ART. 16)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 19)
ZONA CATEGORIA NORMALE

PER OGNI FOGLIO di cm. 70x100	
- per i primi dieci giorni	1,239
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.	0,372
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%	

PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI	
- per i primi dieci giorni	1,858
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.	0,558

PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI	
- per i primi dieci giorni	2,478
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,744
Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, é dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di Euro 25,822 per ogni commissione.	

Nel caso in cui il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.